

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 10 GIUGNO 2015
ad ore 20,30

Il giorno **DIECI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **DUEMILAQUINDICI**, alle ore **20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 7014 dd. 03.06.2015).

Presenti n. 17 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. ZAMBONI ROBERTO Assessore
5. GIRARDINI MIRELLA Assessore
6. PAROLARI ROMINA..... Assessore
7. FAILONI MARIO Assessore
8. ARMANI ALBERTO Consigliere
9. BALLARDINI CARLO Consigliere
- 10.FERRARI MANUELA Consigliere
- 11.SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
- 12.ROGNONI ALESSANDRO..... Consigliere
- 13.MALACARNE MICHELE..... Consigliere
- 14.PIroni ANNA..... Consigliere
- 15.ACCILI ADRIANO..... Consigliere
- 16.STEFANI ROBERTO..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:
Luca Scaffi.

Assiste il Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Antolini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 10 giugno 2015

1. Nomina scrutatori. Presa d'atto del verbale della seduta di data 23.04.2015.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza del Gruppi di Minoranza presentata in data 01.06.2015 prot. n. 6990 avente ad oggetto: "Cambio destinazione d'uso dell'area ex Park Hotel e realizzazione del nuovo Centro commerciale LIDL",
4. Art. 100 T.U.L.R. sulla Composizione ed Elezione degli Organi comunali. Surroga del signor Daniele Bertaso.
5. Modifica dell'art. 20 dello Statuto comunale
6. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Variante al Piano Regolatore Generale. Correzione errore materiale.
8. Formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie. Elezione dei rappresentanti del Comune di Tione di Trento, ai sensi dell'articolo 17 sexies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.
9. Approvazione del "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente".
10. Approvazione del rendiconto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2014.
11. Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento – assestamento di bilancio.
12. Piano giovani di zona della Val Rendena e Bosa di Tione - anno 2015. Approvazione convenzione ed impegno di spesa.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Presa d'atto del verbale della seduta di data 23.04.2015.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Armani Alberto e Accili Adriano.
Si prende atto del verbale della seduta del 23/04/2015 con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Falloni, Accili, Rognoni, Pironi, Malacarne) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dei Gruppi di Minoranza presentata in data 01.06.2015 prot. n. 6990 avente ad oggetto: "Cambio destinazione d'uso dell'area ex Park Hotel e realizzazione del nuovo Centro commerciale LIDL".

Il Presidente dà la parola alle minoranze per la lettura dell'interpellanza. Il Consigliere Accili legge l'interpellanza, deposita agli atti.

Il Sindaco risponde riassumendo la vicenda, fermatasi prima della decisione del Consiglio Comunale per volontà della proprietà. Pertanto, il Consiglio Comunale potrà esprimersi in merito solo se e quando la proprietà riattiverà la procedura a suo tempo fermatasi.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori osservazioni.

Non essendocene, il Presidente passa al punto successivo.



INTERPELLANZA
(ai sensi dell'art.65 del regolamento interno del consiglio comunale)

COMUNE DI TIONE DI SOPRA
Piazza di Tione
- 1 GIU. 2015
reg. n. 6980

A.G.

Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini

OGGETTO: Cambio destinazione d'uso dell'area Ex Park Hotel e realizzazione del nuovo Centro commerciale LIDL.

In riferimento al Consiglio Comunale del 24 marzo u.s. dove è stato stralciato dall'OdG il punto relativo al Piano di Lottizzazione dell'area Ex Park Hotel, che prevedeva il cambio di destinazione d'uso d'area, da alberghiera (l'ultima a Tione) a commerciale, i gruppi di minoranza sottolineano innanzitutto che l'operazione andrebbe ad incidere fortemente sul futuro della borgata con una cementificazione impattante che non ha uguali nella storia di Tione ed evidenziano il fatto che la Lidl, che dovrebbe trasferirsi nella predetta area, attualmente è a soli 2,5 chilometri di distanza dal paese, in un centro commerciale attrezzato di moderna concezione, con grandi aree di parcheggio, fuori dal centro abitato, capace quindi di evitare traffico e smog nel bel mezzo del capoluogo giudicariense. Il tutto facendo riferimento alla Valutazione Integrata Territoriale, studio del Politecnico di Torino, per conto della Comunità della Giudicarie.

Fatte queste premesse si interpella il Sindaco

- Sulla volontà dell'Amministrazione di mantenere l'area dell' Ex Park Hotel con destinazione alberghiera, senza "svendere" una parte importante del territorio, in cambio della realizzazione da parte dei proprietari di un tratto di illuminazione pubblica lungo il viale;
- Del perchè il progetto Lidl depositato, occupa una superficie di 1.735 metri quadri, quando la licenza commerciale a disposizione è di soli 800 metri?
- Sulla volontà di aderire e rispettare i criteri e le metodologie previste nel suddetto V.I.T. relativamente alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e allo sviluppo commerciale di Tione;
- Se vi è l'intenzione di avviare una programmazione di "Busa" anche in vista di possibili fusioni con i comuni del circondario, lasciando a Zuolo l'anima del suo centro commerciale, destinato altrimenti a morire senza la Lidl, quando a Tione ci sono già tre supermercati e l'aggiunta di un quarto renderebbe difficile l'attività e la sopravvivenza di tutti.

Cordiali Saluti

Alessandro Rognoni Alessandro Rognoni

Adriano Accili Adriano Accili

Anna Pironi Anna Pironi

Giovanna Scandolari Giovanna Scandolari

Michele Malacarne Michele Malacarne

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 28 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Art. 100 T.U.L.R. sulla Composizione ed Elezione degli Organi comunali.
Surroga del signor Daniele Bertaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il signor Daniele Bertaso, proclamato eletto in seguito alle elezioni comunali del 10 maggio 2015 per la Lista "Punto su Tione" ha dichiarato, con nota dd. 27 maggio 2015, protocollata da questo Comune in data 27 maggio 2015 prot. n. 6836, la propria indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale.

Richiamata la deliberazione n. 25/2015 dd. 28.05.2015 con la quale il Consiglio comunale ha convalidato l'elezione a Consiglieri comunali del Comune di Tione di Trento di 16 candidati ivi elencati, proclamati eletti a seguito delle elezioni del 10 maggio 2015, dando atto che avrebbe proceduto con successivo provvedimento alla surrogazione del sopraddetto signor Bertaso che ha dichiarato la propria indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale.

Dato atto che si rende necessario procedere alla surrogazione del signor Daniele Bertaso con il primo dei non eletti della stessa lista "Punto su Tione" nel minor tempo possibile al fine di garantire la completezza dell'organo e conformemente alla normativa in materia.

Rilevato che nella Lista "Punto su Tione" risulta essere primo dei non eletti il signor Simone Marchiori, il quale è stato interpellato ai fini della surroga del signor Daniele Bertaso ed ha comunicato di accettare la carica con nota dd. 04.06.2015 prot. n. 7227.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L ed in particolare l'art. 100.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente della seduta assistito dai due Consiglieri designati scrutatori ha dato il seguente risultato:

presenti e votanti n. 16
voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0
astenuti n. 5 (Minoranza)

DELIBERA

1. di surrogare, ai sensi dell'art. 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e per quanto specificato in premessa, il Signor Daniele Bertaso con il Signor Simone Marchiori, nato a Trento il 10.10.1987 e residente a Tione di Trento fraz. Saone, quale primo dei candidati non eletti nella lista avente come contrassegno "Punto su Tione", disponibile a subentrare seduta stante.
2. di riconoscere l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti del neo - eletto consigliere comunale Signor Simone Marchiori previste dal Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali 01.02.2005 n. 1/L.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Consigliere Signor Simone Marchiori entra in carica non appena adottata dal Consiglio la deliberazione di surroga.
4. di dichiarare, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 5 astenuti (Minoranza) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o alternativamente ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 4

INTERVENTI

Il Presidente illustra il punto. Dopo la votazione, invita il sig. Marchiori, presente in aula, a sedersi tra i Consiglieri, che pertanto diventano 17 (presenti).

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 29 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Modifica dell'art. 20 dello Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

➤ **Premesso quanto segue.**

All'art. 20, c. 1, dello statuto comunale è previsto che "La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari al numero massimo previsto dalla Legge Regionale in materia, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco".

L'art. 3, c. 1, del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1/L/2005 prevede che la giunta comunale di un comune con popolazione tra 3.000 e 10.000 abitanti, qual è Tione di Trento, si compone del Sindaco e di un numero di Assessori stabilito dallo statuto comunale non superiore a quattro.

Peraltro, al c. 1-bis del medesimo art. 3 del T.U. sopra citato (norma introdotta con la L.R. 11/2014) è stabilito che lo statuto comunale possa prevedere un numero di Assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito al c. 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di Assessori previsto al c. 1 e le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.

Ritenendo opportuno che la Giunta Comunale sia composta da cinque Assessori oltre al Sindaco, risulta necessario modificare l'art. 20, c. 1, dello Statuto nel modo di seguito indicato:

"Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, ai sensi dell'art. 3, c. 1-bis, del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1/L/2005, come modificato con la L.R. 11/2014."

Ai sensi dell'art. 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati oppure, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in due votazioni da tenersi entro trenta giorni l'una dall'altra.

Le modifiche allo statuto sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del Comune.

- visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014, ed esaminato, in particolare, l'art. 20, c. 1;
- esaminate le norme regionali sopra citate;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire già nei prossimi giorni la pubblicazione della modifica dello Statuto;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso

dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 20, c. 1, dello Statuto comunale come di seguito indicato:

"Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, ai sensi dell'art. 3, c. 1-bis, del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1/L/2005, come modificato con la L.R. 11/2014.”;
2. di approvare, in conseguenza della modifica di cui sopra, il nuovo testo dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce il testo approvato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
3. di incaricare l'Ufficio Segreteria della pubblicazione del nuovo testo dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi nonché di inviare copia dello stesso alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
4. di evidenziare che la modifica dello Statuto sopra approvata entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune;
5. di incaricare il Segretario Generale e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli altri atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n.17, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire già nei prossimi giorni la pubblicazione della modifica dello Statuto;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.



Comune di Tione di Trento

Statuto comunale

Sommarlo

PREAMBOLO	4
TITOLO I – PRINCIPI	4
Art. 1 – Principi generali	4
Art. 2 – Principi dell'azione amministrativa	5
Art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma	5
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	6
Art. 4 – Nozione	6
Art. 5 – Regolamento	6
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE	6
Art. 6 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte	6
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	7
Art. 7 – Consultazione popolare	7
Art. 8 – Consulte e comitati	7
Art. 9 – Albo delle associazioni	7
CAPO III – REFERENDUM	8
Art. 10 – Norme generali	8
Art. 11 – Esclusioni	8
Art. 12 – Norme procedurali	8
Art. 13 – Referendum consultivo	8
Art. 14 – Referendum confermativo statutario	9
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI	9
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO	9
Sezione I – Consiglio Comunale	9
Art. 15 – Attribuzioni	9
Art. 16 – Convocazione	10
Art. 17 – Consigliere incaricato	10
Art. 18 – Consigliere incaricato per la frazione di Saone	10
Sezione II – Giunta Comunale	10
Art. 19 – Attribuzioni e funzionamento	10
Art. 20 – Composizione	11
Art. 21 – Mozione di sfiducia	11
Sezione III – Sindaco	11
Art. 22 – Attribuzioni e funzioni vicarie	11
CAPO II – ALTRI ORGANI	12
Art. 23 – Presidente del Consiglio	12
Art. 24 – Gruppi consiliari	12
Art. 25 – Conferenza dei capigruppo	12
Art. 26 – Consigliere Comunale	13
Art. 27 – Commissioni	13
Art. 28 – Commissioni permanenti	13
Art. 29 – Commissione permanente per la frazione di Saone	14
CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	14
Art. 30 – Norme generali	14
Art. 31 – Proposte di deliberazione consiliare	14
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	15
Art. 32 – Principi	15
Art. 33 – Eccezioni alle cause di incompatibilità e ineleggibilità	15

TITOLO V – GARANZIE	15
Art. 34 – Ricorso in opposizione	15
Art. 35 – Difensore Civico	16
Art. 36 – Difensore Civico Provinciale	16
Art. 37 – Difensore Civico Comunale	16
Art. 38 – Funzioni e modalità di intervento del Difensore Civico Comunale	16
TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	17
Art. 39 – Principi	17
Art. 40 – Organizzazione	17
Art. 41 – Gestione amministrativa	17
Art. 42 – Atti di gestione di competenza del Sindaco	18
Art. 43 – Atti di gestione di competenza della Giunta Comunale	18
Art. 44 – Segretario Generale	18
Art. 45 – Rappresentanza in giudizio	19
TITOLO VII – ATTIVITÀ	19
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	19
Art. 46 – Enunciazione dei principi generali	19
Art. 47 – Convocazioni e comunicazioni	19
Art. 48 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	19
Art. 49 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni	20
CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA	20
Art. 50 – Regolamenti	20
Art. 51 – Ordinanze	20
Art. 52 – Sanzioni amministrative	20
CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
Art. 53 – Procedimento amministrativo	20
Art. 54 – Istruttoria pubblica	21
Art. 55 – Regolamento sul procedimento	21
CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI	21
Art. 56 – Principi	21
TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA	21
Art. 57 – Linee programmatiche	21
Art. 58 – Programmazione finanziaria e controllo	21
Art. 59 – Gestione e controllo	22
Art. 60 – Il revisore dei conti	22
TITOLO IX – SERVIZI PUBBLICI	22
Art. 61 – Norme generali	22
Art. 62 – Tariffe	22
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 63 – Adozione, modifiche e pubblicazione dello Statuto	23
Art. 64 – Interpretazione autentica dello Statuto	23
Art. 65 – Norme transitorie	23

PREAMBOLO

1. Il Comune di Tione di Trento rappresenta la comunità ed esprime i valori che la identificano nel rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e della propria specifica identità culturale. Si propone come più immediato interprete delle esigenze della Comunità, ne promuove e sollecita lo sviluppo e il progresso etico, civile, culturale, sociale ed economico.
2. La comunità dei cittadini di Tione di Trento si riconosce nei valori di libertà, giustizia, pace, pari opportunità, cooperazione, rispetto e valorizzazione delle differenze, riconoscimento del ruolo della famiglia intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, rispetto dell'ambiente, promozione della cultura, della qualità della vita e spirito d'iniziativa.
3. La comunità dei cittadini di Tione di Trento, riconoscendo la propria appartenenza ad una più ampia comunità di valle, provinciale, regionale, nazionale ed europea afferma la propria autonomia secondo le leggi costituzionali e ordinarie. In particolare il Comune valorizza, anche sotto il profilo culturale, la propria appartenenza alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e alla Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della speciale autonomia ad essi riconosciuta.
4. Data la sua particolare funzione amministrativa, culturale e sociale di centro dell'ambito territoriale giudicariense, il Comune di Tione si impegna a farsi interprete delle esigenze e di promuovere il dialogo con tutti i Comuni giudicariensi e con la Comunità di Valle, nel rispetto delle relative autonomie, al fine di svolgere, in modo coordinato, determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani e ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.
2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorre allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa promuovendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa, nei limiti di legge.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla coresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti delle bambine e dei bambini, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
6. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini e opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della borgata e le relative tradizioni culturali e religiose. Promuove la tutela attiva dell'efficienza dei servizi sovracomunali di zona. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

7. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella stessa convivono.
8. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali europee, statali, regionali, provinciali e locali.
9. Favorisce l'istituzione di enti e associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato, ambientalistiche, sociali, e combattentistiche e d'arma, promuovendo la realizzazione di strutture, servizi e impianti, collaborando per un coordinamento fra le diverse realtà associative onde assicurare il migliore utilizzo degli impianti e delle strutture esistenti.
10. Promuove e valorizza il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le forme ed espressioni.
11. Concorre attivamente alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
12. Favorisce lo sviluppo di una coscienza civica, improntata al rispetto della legalità e della corresponsabilità tra cittadini.

Art. 2 – Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici.
2. Il presente Statuto definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.
3. Il Comune promuove il dibattito nella propria comunità per l'adesione alla Carta Europea delle Autonomie Locali.
4. Il Comune ispira la propria azione amministrativa secondo i criteri stabiliti dal Codice Europeo di Buona Condotta Amministrativa.
5. Il Comune, nel rispetto delle specifiche identità delle comunità locali giudicariesi, si impegna a promuovere nell'ambito della propria Comunità di Valle, una comune identità giudicariese.
6. Il Comune intende organizzare la propria comunità avendo presente il ruolo propositivo che gli anziani, i giovani, gli stranieri e apolidi possono avere.

Art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma

1. Gli elementi costitutivi del Comune di Tione di Trento sono la comunità e il territorio compreso nei territori catastali di Tione I, Tione II e Saone.
2. Al Comune di Tione di Trento è riconosciuto il titolo di "Borgata", giusta risoluzione di data 29 novembre 1908 dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I.
3. Il gonfalone del Comune è composto da un drappo a due bande verticali di colore rosso e azzurro, di cui la banda rossa a destra è più corta, con riprodotto al centro lo stemma e la scritta: "Comune di Tione di Trento".
4. Lo stemma del Comune di Tione di Trento, come risulta dal diploma imperiale di data 11 febbraio 1909, raffigura: "Uno scudo diviso in due campi da una banda a gradini, la quale è intersecata da una linea parallela ai suoi orli che la divide in una sezione superiore di color azzurro e in una inferiore di color rosso. Il campo superiore dello scudo è argenteo, quello inferiore aureo. Dall'angolo superiore destro del campo argenteo spunta un sole infuocato ad effigie umana, che manda raggi diritti alternanti con raggi fiammeggianti. Dall'orlo inferiore del campo aureo s'erge un abete naturale. Lo scudo è circondato all'orlo da un contorno ornamentale di color bronzo".
5. Il comune di Tione di Trento, nel rispetto delle tradizioni e delle vicende storiche riconosce e valorizza, la particolare specificità delle comunità di Tione e di Saone, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
6. Il comune di Tione di Trento, riconosce e valorizza i beni di uso civico, anche attraverso lo strumento delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (A.S.U.C.).

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni di cui al c. 9 dell'art. 1.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, singoli od organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 – Regolamento

1. Il Consiglio Comunale approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dallo Statuto, l'iniziativa e la consultazione popolare nonché il referendum.
2. Il regolamento di cui al c. 1, in particolare, disciplina i requisiti di formazione e le modalità di relazione con il Comune delle consulte e dei comitati spontanei di cui all'art. 8 e la possibilità di svolgere la consultazione popolare e altre forme di partecipazione con riferimento a porzioni delimitate della popolazione o del territorio.

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al c. 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1, per l'adozione di un atto del Consiglio Comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le petizioni e le proposte sono inviate al Comune. Gli organi cui sono indirizzate danno risposta scritta e motivata secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento.
4. Le petizioni indirizzate al Consiglio Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo le modalità e i tempi specificati nel regolamento, la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente. Il regolamento stabilisce gli argomenti che non possono essere oggetto di proposta e i limiti numerici di presentazione delle stesse.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo, tramite il Sindaco o altri soggetti individuati dal regolamento, anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, di un quarto dei Consiglieri o di almeno duecentocinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. Il regolamento stabilisce per quali argomenti non è possibile effettuare richiesta di consultazione e i limiti numerici delle stesse. Al consiglio spetta la decisione finale in merito all'indizione della consultazione.
3. Nell'atto di indizione sono individuati forme adeguate di pubblicità della consultazione.

Art. 8 - Consulte e comitati

1. Il Consiglio Comunale può costituire apposite consulte permanenti con compiti consultivi e/o propositivi in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento e aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelare gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità;
 - d) la promozione del ruolo degli stranieri e apolidi nonché la valorizzazione del confronto tra le diverse culture.

Art. 9 - Albo delle associazioni

1. È costituito l'albo comunale delle associazioni, nel quale sono iscritte, a richiesta le associazioni, enti e gruppi, operanti nella borgata con finalità sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali, religiose, di rappresentanza delle forze imprenditoriali produttive.
2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Sindaco sulla base del regolamento che ne disciplina i requisiti richiesti, tra i quali l'essere dotata di statuto e regolarmente costituita e operante in Tione di Trento da almeno un anno.
3. Ogni anno, entro fine gennaio, il segretario comunale provvederà a pubblicare all'albo comunale l'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali sono state concesse agevolazioni e/o contributi nell'anno precedente.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, consultivo e confermativo statutario, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 11 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della comunità tionesa e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) ai regolamenti, alle previsioni e agli atti del sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali e alla loro costituzione;
 - g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 12 – Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, con voto limitato a una preferenza, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti in discipline giuridiche amministrative, di cui almeno uno designato dalle minoranze. Ad uno dei membri sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi, il regolamento detta la necessaria disciplina di dettaglio.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 13 – Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio Comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il quesito referendario è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti, a maggioranza dei propri componenti.

Art. 14 – Referendum confermativo statutario

1. Le proposte di modifica dello Statuto, adottate dopo l'entrata in vigore del presente, possono essere sottoposte a referendum confermativo.
2. Il Consiglio Comunale adotta la proposta di modifica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.
4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.
5. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al c. 3, ovvero qualora non sia richiesto o lo stesso abbia avuto esito positivo, lo Statuto può essere approvato dal Consiglio Comunale.
6. In deroga alle disposizioni dell'art. 10, c. 5, il referendum confermativo dello Statuto ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto e viene effettuato secondo le previsioni del regolamento.
7. In vista della votazione referendaria il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Sezione I – Consiglio Comunale

Art. 15 – Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. E' composto da 18 Consiglieri compreso il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, una maggioranza diversa.
4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce i casi in cui la votazione è segreta.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento Interno.
6. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Tione di Trento o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

- e) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 € o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lett. c), qualora il Consiglio Comunale, a causa della mancata predisposizione degli stessi, non si sia pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico;
 - f) l'istituzione e la determinazione iniziale delle tariffe dei servizi pubblici nonché il loro aggiornamento quando esso sia superiore agli indici ISTAT di aumento dei prezzi;
 - g) sulla base di apposita mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, può richiedere al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; tale mozione dovrà essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione;
7. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 16 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri e alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta Comunale nonché all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

Art. 17 – Consigliere incaricato

1. Il Consiglio Comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio Comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 18 – Consigliere incaricato per la frazione di Saone

1. Su proposta del Sindaco e con le modalità di nomina previste dal precedente articolo, può venir scelto fra gli Assessori residenti nella frazione o in difetto, tra i consiglieri comunali un incaricato per la frazione di Saone.
2. Detto incaricato, se non già Assessore, è invitato alle riunioni della Giunta Comunale nelle quali si discutono temi riguardanti la frazione. Partecipa a dette riunioni senza diritto di voto.

Sezione II – Giunta Comunale

Art. 19 – Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, ai sensi dell'art. 3, c. 1-bis, del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1/L/2005, come modificato con la L.R. 11/2014.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Il Sindaco può provvedere all'eventuale sostituzione degli Assessori revocati. In tal caso ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco può sostituirli, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 21 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio Comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario, secondo la normativa in materia.

Sezione III – Sindaco

Art. 22 – Attribuzioni e funzioni vicarie

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali o provinciali delegate al Comune.
3. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
5. Relativamente alle società di capitale partecipate dal comune, il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa alle assemblee societarie. Ove impossibilitato a partecipare viene sostituito dal viceSindaco o da chi ne fa le veci, fatta salva la possibilità di delegare un componente della giunta o un consigliere.
6. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

7. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del ViceSindaco, le rispettive funzioni sono esercitate temporaneamente dall'Assessore più anziano per età, fino alla nomina del nuovo ViceSindaco.

CAPO II – ALTRI ORGANI

Art. 23 – Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio, nella prima votazione con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nelle successive votazioni con maggioranza assoluta degli assegnati.
2. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
3. Nella stessa seduta il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
4. Il Presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale del Comune e rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza, in ogni manifestazione pubblica. In particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco e i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) riceve le proposte di deliberazione consiliare e le inoltra al Segretario Generale al fine dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di legge;
 - e) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e domande di attualità inoltrandoli ai soggetti competenti;
 - f) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - g) è garante delle forme di partecipazione delle minoranze;
 - h) garantisce ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali;
 - i) programma i lavori del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - j) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
 - k) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico;
 - l) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 24 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capigruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai capigruppo sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze contingibili ed urgenti assunte dal Sindaco.

Art. 25 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzione consultiva per il Presidente del Consiglio Comunale, che la convoca e presiede, concorrendo a definire la programmazione delle adunanze del Consiglio e a stabilire quant'altro risulta utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal regolamento interno del Consiglio nonché dal Consiglio Comunale stesso con appositi incarichi.
3. Le proposte e i pareri della conferenza dei capigruppo sono illustrati al Consiglio Comunale dal Presidente.

Art. 26 – Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio Comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di protocollo del Comune. Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio Comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio Comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per un'ulteriore terza seduta, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 27 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale elegge i componenti delle commissioni permanenti previste dal presente Statuto e dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire commissioni speciali.
2. Nelle commissioni di cui al c. 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. Il Consiglio Comunale può eleggere quali componenti delle commissioni di cui al c. 1 anche persone non facenti parte del Consiglio Comunale.
4. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5, i componenti delle commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
6. La partecipazione alle commissioni, salvo che per la Commissione Edilizia Comunale, è priva di gettoni di presenza. Per la Commissione Edilizia Comunale tale gettone di presenza è fissato nella misura del 50% di quello stabilito dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige per i Consiglieri comunali.

Art. 28 – Commissioni permanenti

1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:
 - a) commissione per gli interventi sociali;

- b) commissione per la cultura e il tempo libero;
 - c) commissione per lo sport;
 - d) commissione per gli interventi di promozione economica;
 - e) commissione permanente per la frazione di Saone;
 - f) commissione per l'ambiente.
2. Le commissioni di cui al c. 1 devono riunirsi con cadenza almeno quadrimestrale.
 3. Alla formazione delle commissioni di cui alle lettere a), b), e c) concorrono associazioni, enti e gruppi, iscritti all'albo comunale e che abbiano come oggetto sociale finalità rientranti nelle tematiche della commissione. Ciascuna associazione può concorrere alla formazione di una sola commissione.
 4. Le commissioni rappresentano un diretto raccordo tra le realtà sociali e il Consiglio Comunale garantito dalla partecipazione dell'Assessore competente.
 5. L'attività delle commissioni è disciplinata dai rispettivi regolamenti che ne prevedono la composizione e gli organi.

Art. 29 – Commissione permanente per la frazione di Saone

1. È costituita la commissione permanente per la frazione di Saone con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio Comunale sui problemi relativi alla frazione.
2. Sono componenti di diritto della commissione:
 - a) l'Assessore competente o il Consigliere incaricato per la frazione di Saone;
 - b) il Presidente dell'A.S.U.C. di Saone.
3. Altri tre componenti, scelti fra i censiti elettori residenti nella frazione di Saone, sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, assicurando adeguata rappresentanza alla minoranza.
4. La commissione permanente per la frazione di Saone ha diritto di proporre deliberazioni consiliari limitatamente agli argomenti riguardanti la frazione.
5. L'attività e gli organi sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 30 – Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardano il Comune.
2. Il Consigliere Comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso degli uffici comunali, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 31 – Proposte di deliberazione consiliare

1. Il diritto di proporre deliberazioni consiliari spetta:
 - a) a ciascun consigliere comunale;
 - b) al Sindaco;
 - c) alla Giunta Comunale;
 - d) alla commissione permanente per la frazione di Saone, limitatamente agli argomenti riguardanti la frazione.

2. Le proposte di deliberazione consiliare devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le inoltra al Segretario Generale al fine dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di legge.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 32 – Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni od organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza.
3. Le designazioni di cui al c. 2, prevedono, tendenzialmente, una rappresentanza dei due generi.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 33 – Eccezioni alle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del Comune, in virtù di una norma di legge, Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 34 – Ricorso in opposizione

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, avverso le deliberazioni della stessa, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino indicando nome, cognome e indirizzo e, ove diverso, domicilio;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta Comunale, ricevuto il ricorso, nella prima seduta utile attiva l'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del c. 2, lett. a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
4. I ricorsi in opposizione alle deliberazioni del Consiglio Comunale vengono presentati alla Giunta Comunale. Le condizioni per la proposizione del ricorso sono le stesse di cui al c. 2. La Giunta Comunale attiva l'istruttoria nella prima seduta utile. Qualora accerti l'ammissibilità del

ricorso trasmette gli atti al Consiglio Comunale per la decisione finale sullo stesso nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale adotta la procedura, in quanto compatibile, di cui al c. 3. Qualora la Giunta Comunale ravvisi la non ammissibilità del ricorso ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del Sindaco.

5. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 35 – Difensore Civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente e imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 36 – Difensore Civico Provinciale

1. Il Consiglio Comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore Civico Provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore Civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 37 – Difensore Civico Comunale

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 36, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, fra cittadini laureati e dotati di un'esperienza almeno decennale nelle pubbliche amministrazioni o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico - amministrativo, che garantiscano imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Il mandato del Difensore Civico Comunale coincide con il mandato amministrativo del Consiglio Comunale, fatto salvo il principio di continuità degli organi.
3. L'indennità di funzione del Difensore Civico Comunale è stabilita dal Consiglio Comunale all'atto della nomina entro un importo massimo pari al 20% dell'indennità di carica prevista dalla legge per il Sindaco, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
4. Al Difensore Civico Comunale si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale dalla normativa provinciale in materia.
5. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprono la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
6. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio Comunale invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 38 – Funzioni e modalità di intervento del Difensore Civico Comunale

1. Al Difensore Civico Comunale è assicurata una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Difensore Civico Comunale si avvale dell'assistenza degli uffici comunali competenti e ha diritto di ottenere informazioni e notizie sui casi trattati, nonché di prendere visione degli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, salvo le limitazioni disposte dalla normativa in materia di accesso agli atti.
3. Il Difensore Civico Comunale esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
4. Il Difensore Civico Comunale ha il diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività e presenta annualmente una relazione al Consiglio Comunale, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza e all'effettiva fruibilità dei servizi comunali. Il Consiglio discute la relazione nella prima seduta utile ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
5. Nel caso di accertate disfunzioni o abusi, il Difensore Civico li segnala al Comune e in caso di persistenza degli stessi, provvede ad informare gli organi competenti.
6. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 39 – Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi di efficienza, economicità, decentramento gestionale e operativo, responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione nei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune deve rispettare il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, consentendo un'agevole partecipazione ai procedimenti e un facile accesso agli atti da parte dei cittadini.
3. L'organizzazione amministrativa del Comune si informa ai principi della gestione per obiettivi, del collegamento tra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi e della verifica dei risultati conseguiti.
4. L'Amministrazione, anche previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o il personale, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 40 – Organizzazione

1. Il Consiglio Comunale stabilisce la dotazione organica del personale e approva il Regolamento organico del personale comunale.
2. La Giunta Comunale stabilisce la pianta organica degli uffici e delle unità organizzative del comune attribuisce le funzioni di cui all'art. 41 al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune.
3. Il Sindaco nomina i responsabili delle unità organizzative del Comune cui competono le funzioni di cui all'articolo seguente.
4. La Giunta Comunale, attraverso gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune i rispettivi obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento.

Art. 41 – Gestione amministrativa

1. Al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune individuati dalla Giunta Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il Segretario Generale e i Responsabili delle unità organizzative del Comune sono responsabili del risultato dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e del

raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Le funzioni di cui al c. 1 sono attribuite dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e secondo le rispettive competenze al Segretario Generale e agli altri dipendenti del Comune.
4. Lo Statuto e i regolamenti possono attribuire l'esercizio delle funzioni di cui al c. 1 alla competenza e alla responsabilità del Sindaco o della Giunta.

Art. 42 – Atti di gestione di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico – gestionale che la legislazione vigente espressamente gli rimette.
2. Il Sindaco, per iscritto, salvo che la legge non disponga altrimenti, può delegare l'adozione degli atti di cui al comma precedente agli Assessori, al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune.
3. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, stipula contratti, convenzioni e accordi salva diversa disposizione contenuta nel regolamento che disciplina l'attività contrattuale e nell'atto di indirizzo.
4. Il Sindaco e gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario Generale e del personale degli uffici, i quali rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 43 – Atti di gestione di competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, ove la stessa non disponga diversamente con atto di indirizzo e salve diverse previsioni di legge, Statuto o regolamento:
 - a) adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore a 10.000,00 €;
 - b) approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza ove la legge provinciale, i regolamenti o la normativa in materia non dispongano diversamente e fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Comunale;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - d) concede i contributi o i sussidi comunque denominati;
 - e) concede a terzi l'uso di beni di proprietà comunale e la gestione di servizi comunali, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio Comunale;
 - f) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune nonché la rispettiva costituzione in giudizio nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi da terzi;
 - g) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara, di concorso e per le selezioni relative all'assunzione del personale;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico – gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta Comunale, nell'adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al presente articolo, è assicurata la collaborazione del Segretario Comunale e del personale degli uffici, i quali esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri ad essi rimessi dalla legge e garantiscono l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 44 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi di governo.

3. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne redige i verbali, apponendovi la propria firma;
 - b) adotta gli atti di gestione conferiti alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) coordina l'attività degli uffici e dei settori di cui si compone la struttura organizzativa del Comune;
 - d) cura la pubblicazione e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta;
 - e) roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) presta alle unità organizzative del Comune la propria consulenza giuridica;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario Generale e i responsabili delle unità organizzative del Comune, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
5. Ove sia previsto dal regolamento organico o da atti di indirizzo, il segretario presiede le commissioni dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale.

Art. 45 – Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta il Comune in giudizio.
2. La Giunta Comunale può autorizzare il responsabile dell'ufficio competente in materia di tributi locali a rappresentare il Comune all'interno di procedimenti giudiziari relativi a tale settore.

TITOLO VII – ATTIVITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 46 – Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 47 – Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del c. 1.

Art. 48 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'elenco mensile contenente l'oggetto delle determinazioni adottate dal segretario e da ogni responsabile di unità organizzativa va pubblicato all'albo comunale, e ove esistente all'albo informatico, entro dieci giorni dall'inizio del mese successivo per dieci giorni consecutivi. Le ordinanze dirette alla cittadinanza o comunque ad una generalità di soggetti vanno pubblicate all'albo comunale e all'albo informatico ove esistente, nel minor tempo possibile e comunque entro

cinque giorni dall'adozione. Le stesse hanno efficacia dopo esser state pubblicate. La pubblicazione va effettuata per almeno dieci giorni.

2. L'elenco mensile delle determinazioni, nel giorno in cui viene pubblicato, va comunicato ai capigruppo consiliari. Contestualmente viene comunicato ai capigruppo l'elenco delle ordinanze contingibili ed urgenti pubblicate all'albo nel mese precedente.

Art. 49 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri Comunali, dei componenti delle commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 50 – Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 51 – Ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 52 – Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 – Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 54 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico e annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 55 – Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 56 – Principi

1. Il Comune, può promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 57 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, trasmette al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato eventualmente dettagliate per programmi, nelle quali indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro quindici giorni dal ricevimento delle linee programmatiche dal Sindaco, le trasmette ai Consiglieri Comunali. Entro quindici giorni da tale comunicazione convoca il Consiglio Comunale per l'approvazione delle linee programmatiche.
3. Nel corso del mandato le linee programmatiche sono adeguate dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di due quinti dei Consiglieri.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 58 – Programmazione finanziaria e controllo

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente e in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta Comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune nell'esercizio finanziario di riferimento e valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

Art. 59 – Gestione e controllo

1. La Giunta Comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 60 – Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

TITOLO IX – SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 – Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62 – Tariffe

1. L'istituzione e la determinazione iniziale delle tariffe dei servizi pubblici nonché il loro aggiornamento quando esso sia superiore agli indici ISTAT di aumento dei prezzi, spettano al consiglio comunale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Si prescinde dal termine di cui al c. 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 – Adozione, modifiche e pubblicazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Copia dello Statuto è inviato alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 64 – Interpretazione autentica dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.

Art. 65 – Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 20, c. 3, e 32, c. 3, trovano applicazione con riferimento alle nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Ove sia previsto rinvio a norme regolamentari, fino a modifica di quelle vigenti alla data di approvazione del presente Statuto, queste ultime restano in vigore se non in contrasto con disposizioni dello Statuto stesso. In caso di contrasto, le disposizioni statutarie sostituiscono quelle regolamentari dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. Le disposizioni fissate in merito al referendum confermativo statutario saranno applicabili alle modifiche statutarie che verranno adottate dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2008 (pubblicazione sul B.U.R. n. 16/I-II del 15 aprile 2008 e all'albo comunale dal 15 aprile al 15 maggio 2008);
- modificato all'art. 28 con deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. 36/I-II del 7 settembre 2010 e all'albo comunale dal 7 settembre al 7 ottobre 2010);
- modificato agli art. 15, 20 e 27 con deliberazione consiliare n. 25/2014 dell'11 agosto 2014 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. 35/I-II del 2 settembre 2014 e all'albo comunale dal 2 settembre al 2 ottobre 2014);
- ...

Il Segretario Generale
dott. Diego Viviani

Il Presidente del Consiglio Comunale
geom. Roberto Antolini

Punto 5 all'O.d.G.

INTERVENTI

Il Presidente richiama gli atti depositati e chiede se vi siano interventi in merito.
Non essendocene, pone in votazione.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 30 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, si rende necessario procedere alla definizione degli indirizzi per la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di successiva nomina sindacale.

Visto il D.Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Visto il D.Lgs. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di inattendibilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1 c.63 della L. 6.11.2012 n. 190".

Specificato che i criteri che si ritiene di dare al Sindaco sono centrati su competenza, pari opportunità e pluralità di proposte, come meglio esplicitati dal Sindaco che relaziona.

Ritenuto opportuno individuare anche le cause di revoca del mandato di rappresentanza nonché i doveri conseguenti allo stesso.

Vista l'urgenza connessa all'adozione del presente provvedimento così da poter procedere in tempi brevi alle successive nomine.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente deliberazione non riveste rilevanza contabile per cui non necessita l'acquisizione del parere contabile da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Sentiti i vari interventi di cui a verbale.

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione letta dal Sindaco.

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due scrutatori, dà il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 17
- voti favorevoli n. 17
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

delibera

1. **Di definire** i seguenti indirizzi per la nomina e la revoca, da parte del Sindaco pro tempore, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni in genere:

a) Criteri soggettivi e modalità procedurali:

- 1) Ogni nomina o designazione andrà effettuata tenendo conto delle competenze specifiche richieste per i compiti del ruolo che dovrà essere ricoperto.
- 2) Ogniqualvolta possibile e comunque in generale andrà rispettato il principio delle pari opportunità tra i generi.
- 3) Entro i tempi richiesti dal Sindaco i capigruppo dei Gruppi Consiliari consegnano al Sindaco la rosa dei nomi o il nome richiesto, tenuti presenti i principi di competenza e pari opportunità predetti.
- 4) I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Tione di Trento che intendano proporre la propria candidatura per eventuali nomine o designazioni, devono entro giorni 7 dall'affissione di apposito avviso all'albo comunale, presentare una richiesta scritta, allegando una breve relazione descrittiva delle proprie competenze e qualifiche.
- 5) Tenute presenti le proposte pervenute il Sindaco opererà la sua scelta, che potrà anche essere quella di nominare soggetti diversi da quelli proposti.
- 6) Ove sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare il Sindaco procederà nel rispetto della/e designazione/i effettuata/e dalla minoranza stessa.
- 7) Ad avvenuta nomina o designazione, il Sindaco provvederà a comunicarla al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

b) Doveri conseguenti il conferimento del mandato:

- 1) Esercizio del mandato nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dall'Amministrazione comunale che si rappresenta.
- 2) Riferire al Sindaco su richiesta dello stesso e, comunque, con frequenza periodica, in ordine allo svolgimento del mandato.

c) Cause di revoca del mandato:

- 1) Inosservanza degli impegni di cui al precedente punto b) numeri 1) e 2).
- 2) Mancato intervento ingiustificato a tre sedute dell'Ente presso il quale viene espletato il mandato di rappresentanza.

2. **Di specificare** che in caso di dimissioni o altre cause di cessazione del mandato il Sindaco procederà alla sostituzione dei cessati secondo i criteri e le modalità predette.

3. **Di dare evidenza** che la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROCC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia Interesse.

Punto n. 6

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito. Non essendocene, pone in votazione.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 31 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale. Correzione errore materiale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che :

Con delibera della Giunta Provinciale n. 688 di data 27/04/2015 è stata approvata dalla PAT la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 99960 del 5 maggio 2015 e quindi la variante predetta risulta in vigore dal 6 maggio 2015.

A seguito di verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in sede di Istruttoria della pratica edilizia relativa al progetto per la costruzione di un deposito artigianale con sala esposizione e accessori e annessa casa di abitazione sulla p.f. 1245/3 in C.C. Tione I[^] parte, via Circonvallazione, presentata dal signor Compostella Ciro, è stata evidenziata la presenza di un errore cartografico contenuto nella tavola B1 del Sistema Insediativo ed infrastrutturale della variante al PRG recentemente approvata.

Nello specifico la p.f. 1245/3 in C.C. Tione I[^] parte è indicata dalla cartografia del vigente Piano Regolatore Generale parte come area a verde privato, parte come area agricola e parte come area produttiva di livello locale pura riferita all'articolo 27bis delle Norme di Attuazione, mentre l'elaborato tecnico approvato quale parte integrante della variante al PRG intitolato "Elenco varianti puntuali con verifica del rischio idrogeologico PGUAP", al punto 56, indica la destinazione della predetta particella parte a verde privato e parte in area produttiva locale di progetto riferita all'articolo 27 delle Norme di Attuazione mentre rimane invariata la porzione a destinazione agricola.

La variante al PRG relativamente alla p.f. in questione è stata attivata dall'amministrazione comunale su specifica richiesta dei precedenti proprietari per consentire la realizzazione di un fabbricato da utilizzare in parte per l'attività del proprietario ed in parte per l'abitazione del proprietario e del suo nucleo familiare.

In fase di prima adozione avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2014 di data 06.03.2014 il lotto in questione è stato destinato ad area produttiva di livello locale riferito all'articolo 27 delle Norme di Attuazione.

La volontà dell'amministrazione comunale, fin dalla prima adozione, è stata quella di conferire a parte del lotto in questione la destinazione ad area produttiva locale per consentire al proprietario di trasferire la propria attività di agenzia d'affari e di vendita di prodotti religiosi.

La cartografia approvata della variante al PRG, con specifico riferimento alla p.f. 1245/3 in C.C. Tione I[^] parte, presenta un errore materiale non indicando correttamente la destinazione dell'area coerentemente con quanto effettuato in prima adozione e si ritiene opportuno quindi riportare in cartografia la corretta destinazione secondo le intenzioni originarie del pianificatore e dell'amministrazione comunale.

Si rende quindi necessario modificare la tavola B2 del Sistema Insediativo ed Infrastrutturale del PRG, correggendo la retinatura, per porre rimedio all'errore materiale come sopra specificato, secondo l'elaborato tecnico a firma dell'arch. Zulberti Remo che costituisce quale allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'articolo 34 "rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità" della vigente normativa urbanistica provinciale approvata con L.P. 01/08 s.m.i. indica l'iter amministrativo da seguire in questi casi particolari, nello specifico i commi 1 e 2 di seguito riportati: "1. Non richiedono la procedura di variante al piano

regolatore generale la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro. 2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Visto l'elaborato tecnico datato giugno 2015 costituente allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima a firma dell'arch. Zulberti Remo, contenente una relazione con la descrizione puntuale dell'errore materiale, estratto mappa, lo stralcio della cartografia del PRG in vigore (stato attuale), lo stralcio della cartografia del PRG dopo la correzione dell'errore materiale (stato corretto) nonché la legenda del sistema insediativo della cartografia del PRG.

Specificato che in conseguenza del presente atto dovrà essere pubblicato da parte del Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione un avviso inerente l'avvenuta approvazione della correzione dell'errore materiale come sopra specificato.

Vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 s.m.l. (pianificazione urbanistica e governo del territorio), in particolare l'articolo 34 "rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dato atto che non vi è rilevanza contabile.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 5 voti contrari (Minoranza) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. Di **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, commi 1 e 2, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 s.m.l., per i motivi in premessa esposti, la rettifica delle previsioni della cartografia del Piano Regolatore Generale ai fini della correzione dell'errore materiale relativamente alla p.f. 1245/3 in C.C. Tione I^a parte, secondo l'elaborato tecnico allegato "A" datato giugno 2015 a firma dell'arch. Zulberti Remo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di **TRASMETTERE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 s.m.l., la presente deliberazione con l'allegato elaborato tecnico, al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento ed alla Comunità delle Giudicarie.
3. Di **DISPORRE** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 s.m.l. la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso inerente l'approvazione della correzione dell'errore materiale di cui al punto 1.
4. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere alla correzione dell'errore materiale ai fini della definizione dell'istanza di concessione edilizia richiesta dal signor Compostella Ciro in data 06.05.2015, con voti n. 12 favorevoli, n. 5 contrari (Minoranza) e n. 0 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di **DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

PIANO REGOLATORE GENERALE

del Comune di

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~GIUNTALE~~
CONSILIARE

N. 31 DD. 10/6/2015

TIONE DI TRENTO



VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

[Handwritten signature]

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE

AI SENSI ART. 34, COMMA 1, DELLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE N. 1/2008.

Giugno 2015

dott. arch. Remo Zulberti
P.zza Principale 84
38082 Cimago (TN)
remozulberti@hotmail.com
cell. 335.0391680



RELAZIONE

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento è stato recentemente oggetto di variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 688 di data 27/04/2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 99960 del 5 maggio 2015 e quindi in vigore dal 6 maggio 2015.

A seguito di verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in sede di Istruttoria della pratica edilizia relativa al progetto per la costruzione di un deposito artigianale con sala esposizione e accessori e annessa casa di abitazione sulla p.f. 1245/3 in C.C. Tione I^a parte, via Circonvallazione, presentata dal signor Compostella Ciro, è stata evidenziata la presenza di un errore cartografico contenuto nella tavola B1 del Sistema Insediativo ed Infrastrutturale della variante al PRG recentemente approvata.

Nello specifico la p.f. 1245/3 in C.C. Tione I^a parte è indicata dalla cartografia del vigente Piano Regolatore Generale parte come area a verde privato, parte come area agricola e parte come area produttiva di livello locale pura riferita all'articolo 27bis delle Norme di Attuazione, mentre l'elaborato tecnico approvato quale parte integrante della variante al PRG intitolato "Elenco varianti puntuali con verifica del rischio idrogeologico PGUAP", al punto 56, indica la destinazione della predetta particella parte a verde privato e parte in area produttiva locale di progetto riferita all'articolo 27 delle Norme di Attuazione mentre rimane invariata la porzione a destinazione agricola.

La variante al PRG relativamente alla p.f. in questione è stata attivata dall'amministrazione comunale su specifica richiesta dei precedenti proprietari per consentire la realizzazione di un fabbricato da utilizzare in parte per l'attività del proprietario ed in parte per l'abitazione del proprietario e del suo nucleo familiare.



In fase di prima adozione avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2014 di data 06.03.2014 il lotto in questione è stato destinato ad area produttiva di livello locale riferito all'articolo 27 delle Norme di Attuazione.

La volontà dell'amministrazione comunale, fin dalla prima adozione, è stata quella di conferire a parte del lotto in questione la destinazione ad area produttiva locale per consentire al proprietario di trasferire la propria attività di agenzia d'affari e di vendita di prodotti religiosi.

La cartografia approvata della variante al PRG, con specifico riferimento alla p.f. 1245/3 in C.C. Tione I^a parte, presenta un errore materiale non indicando correttamente la destinazione dell'area coerentemente con quanto effettuato in prima adozione e si ritiene opportuno quindi riportare in cartografia la corretta destinazione secondo le intenzioni originarie del pianificatore e dell'amministrazione comunale.

Si rende quindi necessario modificare la tavola B1 del Sistema Insediativo ed Infrastrutturale del PRG, correggendo la retinatura, per porre rimedio all'errore materiale come sopra specificato.

Il presente elaborato tecnico contiene, oltre ad una relazione con la descrizione puntuale dell'errore materiale, estratto mappa, lo stralcio della cartografia del PRG in vigore (stato attuale), lo stralcio della cartografia del PRG dopo la correzione dell'errore materiale (stato corretto) nonché la legenda del sistema insediativo della cartografia del Piano Regolatore Generale.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**PIANO REGOLATORE GENERALE
 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE
 STATO ATTUALE**

PRG Approvato con delibera G.P. 668 del 27/04/2015


**SISTEMA INSEDIATIVO ED
 INFRASTRUTTURALE**

TAVOLA	SCALA	
B.4	1:2.000	GIUGNO 2015
Stato in vigore		



architetto urbanista
 dott. arch. REMO ZULBERTI
 piazza Principale, 84 - 38082 Chienes (TN)
 email: remozulberti@tinmail.com telefono: 0461/559223

Remo Zulberti
 architetto urbanista
 REMO ZULBERTI
 VIA ... 1 ... ARCHITETTURA



B.4



B.4



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO




**PIANO REGOLATORE GENERALE
 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE
 STATO CORRETTO**

Rettifica per errore materiale ai sensi art. 34 L.P. 1/2008 "Pianificazione Urbanistica e governo del territorio"

**SISTEMA INSEDIATIVO ED
 INFRASTRUTTURALE**

TAVOLA	SCALA	
B.4	1:2.000	GIUGNO 2015
Stato di variante		



architetto urbanista
 dott. arch. REMO ZULBERTI
 Piazza Principale, 84 - 38082 Cimago (TN)
 email: remozulberti@tin.it - telefono: 0461.510223



ENDA - Scala 1:2.000

Tra insediativo ed infrastrutturale

Perimetrazione Centro Storico	Art. 23	A101
Perimetrazione Viali	Art. 24	A102
Centro Storico Inedito	Art. 26A	A101
1 - Demano - S. Mardo 2 - S. Vigilio - S. Marenca del Monte - A. S. Giovanni 3 - Edifici storici isolati restaurati e classificati (in ambito urbano ed agricolo)		
A3 - Co. da mont. Perimetrato Edificio Monumento Esistenti / da ricostruire / Anulati	Art. 25	A301

AREE RESIDENZIALI

di consolidamento	Art. 25	B101
di nuova espansione	Art. 25	C101
"Parche casei per la residenza"	Art. 25	B103
Residenziale con PL soggetto a compensazione urbanistica	Art. 25 e 10	C104
Area a verde privata	Art. 38	H101
Area produttiva agricola specializzata	Art. 29	E203
Zoocultura	Art. 30	E204
Produttiva di livello provinciale riservato	Art. 26	D101
Produttiva di livello locale riservato	Art. 27	D104
Produttiva di livello locale di progetto	Art. 27a	D105
Zone ricreative e alberghiera	Art. 28a	D201
Area commerciale	Art. 27a	D121
Carve depositi e lavorazione materiali inerti	Art. 28	D117
Verde di mitigazione	Art. 34	B117
Area bigfocale del PUP	Art. 28a	E103
Area agricola di Praglio	Art. 28a	E104
Area agricola locale	Art. 21	E110
Area a bosco	Art. 28a	E105
Area a pascolo	Art. 28	E107

<input type="checkbox"/> Servizi pubblica servizi locali <input type="checkbox"/> di progetto	Art. 36	F101
<input type="checkbox"/> Servizi pubblici locali <input type="checkbox"/> di progetto	Art. 38	F102
<input type="checkbox"/> Culti amministrativi non <input type="checkbox"/> Sportive	Art. 37	F116
<input type="checkbox"/> Spazi amministrativi non <input type="checkbox"/> Assistentiale non <input type="checkbox"/> Religiosa non	Art. 37	F116
Impianti tecnologici	Art. 37	F116
Centro raccolta zone	Art. 37	U103
Servizi cittadini	Art. 41	F201
Verde pubblico	Art. 38	F201
Parcheggi pubblici	Art. 38	F205
Parcheggi privata	Art. 38	M103
Area a spazi per la mobilità	Art. 42	F433

<input type="checkbox"/> PL - Piano di Lotizzazione <input type="checkbox"/> P.A. - Piano Attivativo <input type="checkbox"/> P.C. - Compensazione convenzionata	Art. 18	Z301
Spazio riferimento normativo	Art. 18	Z302
Spazio riferimento puntuale	Art. 18	Z301
Partecipazioni presentati da osservare in sede programmata ed esecutiva	Art. 18	Z301
Zona soggetta a provvisoria studio di compatibilità idrogeologica	Art. 18	Z301

Codice Area esistente F405 F408 F412 F415 F418	Viabilità di potenziamento di progetto Viabilità principale - IV Cat. Viabilità principale - IV Cat. Viabilità locale - I Viabilità locale - L	Art. 42 F415 F416 F417 F418 F419
--	--	---

Percorsi pedonali e ciclabili Percorsi ciclabili esistenti Percorsi ciclabili di progetto Percorsi pedonali di progetto Sottopasso Elettrodotti AT	Art. 44 F420 F421 F419 F444	Art. 44 F420 F421 F419 F444
Aree di rispetto e tutela del territorio Tutela ambientale G2 - Rispetto stradale con riduzione massima della provvisoria (art. 5, c. 1) TC Dal GP 30/1995	Art. 42 G103 Art. 17 Z201	Art. 42 G103 Art. 17 Z201
Centri della Area a parco naturale Riserva Locale (vedi carta del sistema ambientale) Protezione naturalistica zone verdi Protezione paesaggistica area verde Elevata integrità Rieti e rovine - Verde di Riserva a trasformazione Ambiente del parco fluviale (vedi carta del sistema ambientale)	Art. 41 G104 Art. 37a Z107 Art. 32a Z117 Art. 36/c Z204 Art. 33/d Z203 Art. 34/e E103 Art. 35 e 41, c. 2 Z102	Art. 41 G104 Art. 37a Z107 Art. 32a Z117 Art. 36/c Z204 Art. 33/d Z203 Art. 34/e E103 Art. 35 e 41, c. 2 Z102



COMUNE DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE

Retifica per errore materiale ai sensi art. 34 L.P. 1/2008 "Pianificazione Urbanistica e governo del territorio"

SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE

TAVOLA	SCALA	GIUGNO 2015
1:2.000		

Legenda
Sistema Insediativo



architetto urbanista
dott. arch. REMO ZULBERTI
p.zza Principale, 44 - 381002 Chienes (TN)
e-mail: remozulberti@trento.com fax: 0461.515222

architetto urbanista
 REMO ZULBERTI
 ING. C.C. 1 - ARCHITETTURA

Punto n. 7

INTERVENTI

Il Presidente chiede al geom. Floriani, dell'Ufficio Tecnico Comunale, presente in aula, di illustrare l'argomento.

Il geom. Floriani illustra le motivazioni della proposta di deliberazione.

Il Presidente chiede se vi siano interventi e, non essendovene, pone in votazione.

Punto n. 8 all'O.d.G.

Deliberazione n. 32 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie. Elezione dei rappresentanti del Comune di Tione di Trento, ai sensi dell'articolo 17 sexies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), che detta, tra l'altro, le disposizioni relative alle Comunità di Valle ed alle modalità di elezione dei rispettivi organi, come introdotte ed integrate dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12.

CONSIDERATO che gli articoli 16, 17 e 17 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevedono la composizione e le competenze degli Organi della Comunità, ovvero il Consiglio, il Presidente ed il Comitato Esecutivo.

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 22 maggio 2015, n. 50, sono stati convocati, per venerdì 10 luglio 2015, i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità.

VISTO che il Capo V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente e Consigliere e le modalità di elezione degli stessi.

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 17 sexies recita:

"1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.

3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.

4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3".

VISTE le circolari della Provincia autonoma di Trento, Servizio per lo sviluppo della riforma istituzionale, n. 1/EL - Comunità del 22 maggio 2015, del 28 maggio

2015 e dell'8 giugno 2015 con le quali vengono fornite le istruzioni operative per procedere all'elezione in questione.

PRESO ATTO che al Comune di Tione di Trento spettano n. 7 rappresentanti di cui 2 riservati alle minoranze.

PRESO ATTO che per i Gruppi di maggioranza vengono candidati i signori Gottardi Mattia, Failoni Mario, Antolini Eugenio, Zamboni Roberto, Girardini Mirella, mentre per le minoranze vengono candidati i signori Accilli Adriano e Rognoni Alessandro.

CONSIDERATO che si procede alla distribuzione delle apposite schede per l'elezione di cui all'oggetto, provvedendo a specificare che l'art. 17 sexies della LP 3/2006 come aggiunto dalla LP 12/2014 prevede che le votazioni avvengano sulla base delle candidature presentate; ogni Consigliere può esprimere fino a quattro preferenze.

DATO ATTO che, dopo aver raccolto il apposita urna le schede votate, il Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori designati ad inizio della seduta ed al Segretario comunale, inizia lo spoglio delle schede e proclama il seguente risultato:

presenti e votanti n. 17

sig. Accilli Adriano	con voti 5
sig. Rognoni Alessandro	con voti 5
sig. Gottardi Mattia	con voti 11
sig. Failoni Mario	con voti 11
sig. Antolini Eugenio	con voti 11
sig. Zamboni Roberto	con voti 11
sig. Girardini Mirella	con voti 11

schede bianche 0

schede nulle 0

VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e le relative circolari emanate per la sua applicazione e la legge provinciale 12/2014.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura Interessata e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

VISTO lo Statuto comunale, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 11.08.2014.

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

VISTO il T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

UDITI gli interventi dei vari consiglieri riportati nel verbale della seduta.

Per quanto risultante dalla votazione sopra esposta, come proclamata dal Presidente,

DELIBERA

1. di **ELEGERE**, per i motivi di cui in premessa, quali rappresentanti del Comune di Tione di Trento per la formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità' delle Giudicarie:

sig. Accili Adriano	con voti 5
sig. Rognoni Alessandro	con voti 5
sig. Gottardi Mattia	con voti 11
sig. Failoni Mario	con voti 11
sig. Antolini Eugenio	con voti 11
sig. Zamboni Roberto	con voti 11
sig. Girardini Mirella	con voti 11

2. di **COMUNICARE** all'Ufficio elettorale costituito presso la Comunità delle Giudicarie il contenuto del presente provvedimento, trasmettendo le generalità complete dei rappresentanti del Comune;
3. di **DICHIARARE** il presente provvedimento, con voti favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0. su n. 17 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in quanto la comunicazione dei nominativi degli eletti va inviata nei termini indicati nella circolare 1/EL del 22 maggio 2015;
4. di **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L.1034/1971, come modificata dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 8

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.

Il Sindaco illustra brevemente le norme relative all'elezione dei cosiddetti "grandi elettori". Il Vice Segretario evidenzia che tali norme sono specificate nella circolare della PAT dell'8/6/2015 distribuita a tutti i Consiglieri.

Il Sindaco candida quali rappresentanti della maggioranza i Consiglieri Eugenio Antolini, Roberto Zamboni, Mirella Girardini e Mario Falloni oltre a lui stesso, Mattia Gottardi.

Per i gruppi di minoranza il Consigliere Rognoni indica il nome di Adriano Accili, oltre al suo, Alessandro Rognoni.

Vengono distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto.

I consiglieri votano riponendo le schede nell'urna apposita.

Gli scrutatori designati ad inizio seduta estraggono dall'urna le schede e leggono ad alta voce i nomi ivi scritti.

Il Presidente legge ad alta voce i risultati della votazione: Mattia Gottardi 11, Roberto Zamboni 6, Eugenio Antolini 6, Mirella Girardini 6, Mario Falloni 6, Alessandro Rognoni 5, Adriano Accili 5.

Tali sette consiglieri risultano, pertanto, eletti quali rappresentanti del Comune nel corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie.

Punto n. 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 33 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la circolare del Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento di data 25.03.2015 prot. n. 283 pervenuta in data 26.03.2015 prot. n. 3935, con la quale viene chiesto ai Comuni di procedere all'adozione del "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente" secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 278 di data 23.02.2015.

Rilevato che nella citata circolare viene precisato che il predetto adempimento riveste carattere di urgenza, in quanto la normativa provinciale entra in vigore a partire dal 31.05.2015.

Dato atto che l'art. 39 ter della L.P. 09.07.1993 n. 16, introdotto dall'art. 13 comma 4 della L.P. 09.08.2013 n. 16, ha disciplinato il settore del noleggio con conducente prevedendo:

- l'istituzione del "Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21;
- il rilascio delle autorizzazioni comunali secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale che si procede ad approvare con la presente deliberazione;
- il "decontingentamento" del numero delle autorizzazioni;
- la possibilità di rilascio delle autorizzazioni anche a persone giuridiche;
- l'obbligo per i conducenti di essere iscritti al "Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea" presso la Camera di commercio, previo esame (o, per gli attuali operatori, mediante iscrizione d'ufficio);
- l'istituzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento della Commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui sopra;
- l'obbligo per i richiedenti l'autorizzazione di noleggio con conducente di dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi, presso la quale è prelevato l'utente o dalla quale ha inizio il servizio.

Rilevata la necessità di aggiornare le norme che regolamentano il servizio pubblico in oggetto, per adeguarle alle nuove disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Dato atto che il "Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea" approvato con deliberazione consiliare n. 15/2010 di data 25.03.2010, attualmente vigente, prevede:

"Fino a quando nel Comune di Tione di Trento non è esercitato il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati

allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

La località di stazionamento è la seguente: Via Roma nelle adiacenze della stazione delle autocorriere, come attualmente individuata e delimitata sul posto, o diversa individuazione che può essere fatta dal Sindaco con proprio atto".

Vista la relazione del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie di data 26.05.2015 prot. n. 6788. Atteso che il Comandante del suddetto Corpo di Polizia Locale segnala che la località di stazionamento sita in Via Roma nelle adiacenze della stazione delle autocorriere, attualmente individuata e delimitata sul posto, è del tutto inutilizzata e comporta esclusivamente una riduzione degli stalli di sosta per i veicoli non destinati a tale servizio e propone l'abolizione della località di stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente, estendendo gli stalli destinati alla tradizionale sosta anche in quell'area.

Rilevato che non si ravvisa più la necessità di prevedere lo stazionamento su area pubblica dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente e che il Regolamento proposto non prevede detta opzione.

Preso visione del regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 278 di data 23.02.2015, che si compone di n. 19 articoli.

Rilevato in particolare come lo stesso disciplini, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle autorizzazioni, le modalità per il loro rilascio e le norme per la gestione del servizio.

Ritenuto di procedere all'approvazione del "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente" nel testo allegato alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso sostituisce il regolamento attualmente vigente in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 15/2010 di data 25.03.2010, che viene così abrogato.

Vista la L. 15.01.1992 n. 21 e ss.mm..

Visto l'articolo 39 ter della L.P. 09.07.1993 n. 16, introdotto dall'art. 13 comma 4 della L.P. 09.08.2013 n. 16.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e verificato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non risulta necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con voti favorevoli n.17, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di **approvare**, per i motivi espressi in premessa, il "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente", costituito da n. 19 articoli, nel testo che, allegato alla presente

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di **stabilire** che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1. cessa di avere efficacia il regolamento finora vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15/2010 di data 25.03.2010, che si intende abrogato e sostituito dall'allegato provvedimento;
3. di **dare atto** che resta ferma la validità delle autorizzazioni rilasciate;
4. di **incaricare** la Giunta, il Sindaco e gli uffici degli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, secondo quanto di rispettiva competenza;
5. di **dichiarare**, con voti favorevoli n.17, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dal n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire sin da subito l'applicazione della nuova normativa;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
 - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

ART.2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/93.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART.4

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

ART.5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

ART.6

ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente provvede all'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 7

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è trasferibile; il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 8

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
 - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. È fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 9

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 e s.m..

ART.10

IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni

suddelle od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione.

2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 11

TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 12

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 13

DIFFIDA

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 14

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 15

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica.

ART. 16

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
 - b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica;
 - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - e) quando il titolare non ottemperò al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 17

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 18

EFFETTI DELLA REVOCA ED DECADENZA

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2015 di data 10.06.2015.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Antolini

Punto n. 9

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Consigliere Failoni per l'illustrazione dell'argomento.

Il Consigliere Failoni descrive sinteticamente le novità rispetto al precedente assetto normativo della materia.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi in merito e, non essendocene, pone in votazione.

Punto n. 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 34 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Approvazione del rendiconto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella Legge regionale 20 agosto 1954, nell'art. 11 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 02 dicembre 1954, n. 92, nella Legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27, e nella L.P. 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Corpo di Tione di Trento è stato presentato, con nota dd. 18.03.2013 il rendiconto della gestione per l'anno 2013.

Il Presidente invita quindi i presenti a esaminare gli accertamenti attivi e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo, e di prendere visione delle pezze giustificative.

Il rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere presenta le seguenti risultanze finali:

	Riscossioni o pagamenti effettuati	Residui da riscuotere o da pagare	Totale accertamenti o impegni
ENTRATE			
Gestione di competenza	82.439,72	17.001,41	99.441,13
Gestione dei residui	65.746,64	50.325,50	116.072,14
Totale delle entrate	148.186,36	67.326,91	215.513,27

USCITE			
Gestione di competenza	75.325,74	21.675,47	97.001,21
Gestione dei residui	7.276,37	92.591,66	99.868,03
Totale delle uscite	82.602,11	114.267,13	196.869,24

Dato atto che l'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione come di seguito specificato:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	48.726,25	
ATTIVO	Incassi in conto RESIDUI	17.020,39	
	Incassi in conto COMPETENZA	82.439,72	
	TOTALE riscossioni	148.186,36	148.186,36
	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	-	
PASSIVO	Pagamenti RESIDUI	7.276,37	

Pagamenti in conto COMPETENZA	75.325,74	
TOTALE pagamenti	82.602,11	82.602,11

Fondo cassa alla fine dell'esercizio		65.584,25
RESIDUI ATTIVI da riportare	67.326,91	
RESIDUI PASSIVI da riportare	114.267,13	
Differenza passiva attiva	46.940,22	46.940,22
AVANZO di amministrazione		18.644,03

Atteso che il rendiconto è stato redatto su modullistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di Trento in data 15.11.1991 n. 15211.

Il Consiglio Comunale accerta quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

Dellibera

1. di approvare, siccome approva, il rendiconto della gestione dell'anno 2014 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione di Trento nelle seguenti risultanze finali:

	Riscossioni o pagamenti effettuati	Residui da riscuotere o da pagare	Totale accertamenti o impegni
ENTRATE			
Gestione competenza di	82.439,72	17.001,41	99.441,13
Gestione dei residui	65.746,64	50.325,50	116.072,14
Totale delle entrate	148.186,36	67.326,91	215.513,27
USCITE			
Gestione competenza di	75.325,74	21.675,47	97.001,21
Gestione dei residui	7.276,37	92.591,66	99.868,03
Totale delle uscite	82.602,11	114.267,13	196.869,24

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € **65.584,25**
 Avanzo di amministrazione dell'esercizio € **18.644,03**

2. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
3. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 10

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione e dà lettura delle risultanze finali del conto consuntivo del w.f..

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi in merito e, non essendocene, pone in votazione.

Punto n. 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 35 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento – assestamento di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11/2015 dd. 24.03.2015, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2015.

Sulla base della proposta formulata dal Direttivo del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione, pervenuta con nota del Corpo stesso datata 30.03.2015, il Presidente del Consiglio comunale fa presente che si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso:

	Competenza	Capitolo	
Le minori entrate ammontano complessivamente a	€ 14.884,12	Avanzo di Amministrazione	€ 14.884,12
Totale delle variazioni in diminuzione dell'attivo	€ 14.884,12		
Le minori uscite ammontano complessivamente a	€ 14.884,12	390 Manutenzione straordinaria macchine e attrezzature	€ 4.884,12
		400 Automezzi	€ 7.000,00
		415 Acquisto tubi, lance e raccordi	€ 3.000,00
Totale delle variazioni in diminuzione del passivo	€ 14.884,12		

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Vista la proposta di sistemazione ed assestamento del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'esercizio in corso.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari contenute nella L.R. 20.08.1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione

approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale in data 2.12.1954, n. 92, nonché nella L.P. 2.8.1988, n. 26.

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 espressi in forma palese dal n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 2015, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento di cui in premessa, comportanti le seguenti operazioni:

Cap.	Previsione iniziale €	Variazione €	Previsione definitiva €
Avanzo di Amministrazione	33.528,15	- 14.884,12	18.644,03
Cap. 390 Uscita	14.000,00	Minor spesa - 4884,12	9.115,88
Cap. 400 Uscita	55.000,00	Minor spesa - 7.000,00	48.000,00
Cap. 415 Uscita	8.000,00	Minor spesa - 3.000,00	5.000,00

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del TULLRROC approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L.

3. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLRROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 11

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento.

Il Sindaco richiama la nota del Comandante V.V.F. con la quale sono state chieste le variazioni di bilancio.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori interventi in merito e, non essendocene, pone in votazione.

Punto n. 12 all'O.d.G.

Deliberazione n. 36 dd. 10.06.2015

OGGETTO: Piano giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione - anno 2015.
Approvazione convenzione ed impegno di spesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Darè, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Ragoll (per la parte di Madonna di Campiglio), Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena e Villa Rendena hanno dato vita negli anni passati al Piano Giovani di zona della Val Rendena quale mezzo per attuare un complesso Integrato di interventi a favore del mondo giovanile in una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva.

Considerato che i Comuni della Val Rendena hanno successivamente coinvolto nella predetta iniziativa anche i Comuni della Busa di Tione e che i rappresentanti dei vari Comuni hanno convenuto di aderire all'iniziativa così da sviluppare un Piano Giovani per i Comuni della Rendena e della Busa di Tione.

Premesso che il Comune di Tione di Trento unitamente ai Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Spiazzo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoll e Bolbeno ha partecipato per gli anni 2013 e 2014 al Piano Giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione.

Rilevato che il Comune di Vigo Rendena, in qualità di attuale ente capofila del Piano Giovani, ha trasmesso in data 15 dicembre 2014 lo schema di convenzione del Piano Giovani per l'anno 2015.

Visto lo schema di convenzione per l'anno 2015, che si ritiene di approvare, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Richiamato, in particolare, l'art. 8 del suddetto schema, il quale prevede che ciascun Comune convenzionato contribuisca finanziariamente al Piano con una quota annuale concordata e stabilita nella misura di € 3,00 per ciascun residente al 31 dicembre di ogni anno.

Rilevato che il numero della popolazione residente a Tione di Trento alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 3.631 unità e che pertanto la spesa da impegnare per l'anno 2015 risulta essere di € 10.893,00.

Dato atto che la spesa di € 10.893,00 viene impegnata al cap. 3660 codice intervento 2100407 del Bilancio di previsione 2015, dotato di sufficiente disponibilità.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire in tempi rapidi la sottoscrizione della convenzione.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la convenzione da stipulare tra i Comuni elencati in premessa per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Val Rendena e della Busa di Tione per l'anno 2015 che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 10.893,00, al cap. 3660 codice intervento 2100407 del bilancio di previsione 2015, dove sussiste apposito stanziamento.
4. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di provvedere all'impegno della spesa predetta all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Rep. n. ____ Atti Privati

COMUNE DI VIGO RENDENA

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE

L'anno ____ addi ____ del mese di ____ tra i Comuni di:

- CARISOLO, in persona del Sindaco pro-tempore ARTURO POVINELLI, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via Campiglio, n. 9 a Carisolo, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del

_____, esecutiva;

- PINZOLO, in persona del Sindaco pro-tempore MICHELE CEREGHINI, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via della Pace, n. 8 a Pinzolo, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del

_____, esecutiva;

- GIUSTINO, in persona del Sindaco pro-tempore JOSEPH MASE', domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via Presanella, n. 26 a Giustino, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del

_____, esecutiva;

- MASSIMENO, in persona del Sindaco pro-tempore ENRICO BELTRAMI, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via di Massimeno, n. 43 a Massimeno, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del

_____, esecutiva;

- BOCENAGO, in persona del Sindaco pro-tempore WALTER FERRAZZA, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via Ferrazza, n. 54 a Bocenago, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del

_____, esecutiva;

- CADERZONE TERME, in persona del Sindaco pro-tempore EMILIO MOSCA,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Regina Elena, n. 45 a

Caderzone Terme, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione

consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- STREMO, in persona del Sindaco pro-tempore GUIDO BOTTERI, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via G. Garibaldi, n. 5 a Strembo, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____,

esecutiva;

- SPIAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore MICHELE ONGARI, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via S. Vigilio, n. 2 a Spiazzo, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- PELUGO, in persona del Sindaco pro-tempore MAURO CHIODEGA, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via del Municipio, n. 2 a Pelugo, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____,

esecutiva;

- VIGO RENDENA, in persona del Sindaco pro-tempore EZIO LORANZI, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via IV Novembre, n. 4 a Vigo Rendena, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del

_____ esecutiva;

- VILLA RENDENA, in persona del Sindaco pro-tempore EMANUELE BERNARDI,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Frazione Verdesina, n. 147 a Villa

Rendena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

___ del _____, esecutiva;

- RAGOLI, in persona del Sindaco pro-tempore MATTEO LEONARDI, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via Roma, n. 4/a a Ragoli, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- TIONE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro-tempore MATTIA GOTTARDI,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Piazza C. Battisti, n. 1 a Tione di

Trento, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

___ del _____, esecutiva;

- BOLBENO, in persona del Sindaco pro-tempore DIEGO CHIODEGA, domiciliato per

la sua carica presso il municipio in Via D.B. Ballardini, n. 2 a Bolbeno, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del

_____, esecutiva;

PRMESSO CHE

l'art. 13 della L.P. 23.7.2004, n. 7, "*Disposizioni in materia di Istruzione, cultura e pari*

opportunità" ha istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili al fine di

promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle

loro famiglie; per l'esercizio dei diritti civili fondamentali; per prevenire i fenomeni di

disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del

benessere e della qualità della vita dei giovani;

- con propria deliberazione n. 2341 del 11.11.2011, la Giunta provinciale ha

approvato i criteri e le modalità di attuazione dei piani di zona e d'ambito, che

definiscono le modalità per la presentazione dei piani e le modalità operative per la

loro realizzazione. I criteri concretizzano gli obiettivi generali dei Piani giovani definiti

dall'Atto di Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3

della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 approvato con deliberazione della

Giunta provinciale 1520 del 18 luglio 2011, previo parere favorevole della competente

Commissione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche giovanili, i comuni di

Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone, Strembo, Splazzo, Vigo

Rendena, Dare', Villa Rendena, Ragoli, Tione Di Trento e Bolbeno hanno avviato, dal 2011, un proprio percorso comune, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

I Sindaci della Val Rendena, di Tione di Trento e Bolbeno, tutti comuni aderenti al Piano Giovani hanno confermato nel Comune di Vigo Rendena il ruolo di ente capofila. Lo stesso ha definito quale referente politico-istituzionale l'assessore Maura Gasperi.

Il comune di Vigo Rendena gestirà i **Piani operativi Giovani anno 2015**.

Considerato che il provvedimento di approvazione del Piano determina anche il contributo annuo da erogare al comune capofila per il finanziamento delle diverse azioni previste dal piano, è intenzione dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione definire i reciproci rapporti in modo da poter assicurare al meglio, per quanto di competenza, il raggiungimento degli obiettivi del Piano Giovani di zona.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Splazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Villa Rendena, Ragoli, Tione Di Trento e Bolbeno di seguito chiamati "Comuni aderenti", in attuazione dell'art. 13 della L.P. 23 luglio 2004 n. 7 e delle successive Deliberazioni provinciali di approvazione delle linee guida per i piani di zona e d'ambito, intendono realizzare un piano di zona a favore dei giovani tra i 11 e i 29 anni del proprio territorio.

Il piano, dal titolo "EXPO 2015 - Storie di uomini, storie di territori, storie di cibi", è

costituito dall'unione delle azioni a favore dei giovani approvate dal tavolo del confronto e della proposta.

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, e sono destinati alla interpretazione di essa.

ART. 2 COMUNE CAPOFILE

I Comuni aderenti individuano nel Comune di Vigo Rendena il comune capofila del piano di zona 2015.

ART. 3 OBIETTIVI

Gli obiettivi del piano per l'anno 2015 sono in generale i seguenti:

- l'incontro e il confronto fra i giovani per stimolare la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità;
- il sostegno del protagonismo giovanile;
- la promozione di iniziative volte allo scoprire se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità.
- il sostegno di azioni volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti;
- il legame al proprio territorio e la valorizzazione dei giovani al suo interno.

ART. 4 ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA

Le attività progettuali inserite nel piano di zona fanno riferimento all'anno 2015. Le attività devono essere ultimate entro l'anno.

ART. 5 REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

I Comuni aderenti individuano il proprio referente politico-istituzionale dell'iniziativa, nella persona di Maura Gasperi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Vigo Rendena.

ART. 6 TAVOLO DI LAVORO

Il tavolo del confronto e della proposta (tavolo di lavoro) è composto dagli assessori alle politiche giovanili dei comuni aderenti, membri di diritto, nonché da soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della comunità, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del territorio.

I soggetti rappresentativi diversi dalle associazioni sono individuati/indicati nel Regolamento del Tavolo di lavoro.

ART. 7 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo è nominato dal tavolo di lavoro, su proposta del referente politico - istituzionale del piano. Il Referente Tecnico è formalmente incaricato dal comune Capofila.

I compiti del Referente Tecnico sono quelli di assicurare l'operatività del tavolo di lavoro e il dinamismo del piano di zona. Egli in particolare:

- a) collabora strettamente con il referente politico-istituzionale;
- b) predispone le azioni necessarie alle convocazioni del Tavolo del confronto e della proposta, curando anche gli aspetti di segreteria;
- c) redige i verbali relativi alle riunioni del Tavolo del confronto e della proposta;
- d) mantiene e garantisce i rapporti con i componenti del Tavolo del confronto e della proposta;
- e) predispone e propone all'approvazione del Tavolo del confronto e della proposta, su indicazione e in stretta collaborazione con il Referente politico-istituzionale, il Piano operativo giovani annuale;
- f) garantisce un efficace ed efficiente rapporto con la Provincia Autonoma di Trento;
- g) diviene puntuale riferimento tecnico per i referenti dei singoli progetti presentati

o da presentare al Piano;

h) cura le questioni organizzative, la raccolta e l'istruttoria delle azioni proposte dai

giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il piano,

l) raccoglie i preventivi necessari per la formalizzazione di incarichi,

j) si preoccupa di controllare l'andamento e la rendicontazione dei progetti del

piano e di interfacciarsi tra amministrazione capofila e il soggetto responsabile;

k) comunica alla ragioneria del comune capofila tutti gli aspetti contabili che

necessitano dell'opera di detto ufficio;

l) raccoglie le rendicontazioni finali dei progetti, preparate dai singoli responsabili.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

I comuni aderenti si impegnano a garantire al Tavolo un *budget* di € 3,00 (euro tre/00) per abitante, secondo il numero di abitanti risultante al 31 dicembre di ogni anno.

I Comuni si impegnano comunque a garantire un importo pari almeno al 20% del disavanzo complessivo del Piano denominato "EXPO 2015 - Storie di uomini, storie di territori, storie di cibi", come espressamente richiesto dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento, anche nell'eventualità di un contributo concesso dalla Comunità di valle.

Compete al Comune di Vigo Rendena, in qualità di ente capofila, a mezzo del referente tecnico-organizzativo, prevedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento del piano sulla base dei dati comunicati dal tavolo di lavoro, l'accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del piano di zona, a valere sul fondo provinciale per le politiche giovanili, di cui all'Art. 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri

	comuni.	
	I Comuni aderenti al Tavolo si impegnano a versare entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente capofila nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, il finanziamento spettante al Tavolo medesimo [€ 3,00 (tre/00) per abitante].	
	L'erogazione dei finanziamenti alle associazioni o enti attuatori, avverrà, da parte del comune capofila, una volta accertata l'entità dell'incentivo provinciale.	
	I finanziamenti saranno erogati per il 50% in fase di avvio e comunque subordinata alla concessione del primo anticipo del contributo provinciale, per il 35% al termine dell'iniziativa e per il saldo finale del 15% all'approvazione del Piano Operativo consuntivo dell'anno. La concessione del saldo avviene dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari della seguente documentazione:	
	<input type="checkbox"/> relazione dell'attività con allegato II rendiconto finanziario;	
	<input type="checkbox"/> documenti giustificativi di spesa (note fiscali, fatture, contabilità e simili) attestanti l'effettivo sostenimento delle spese relative al progetto nell'anno di approvazione del piano di zona, con l'indicazione degli eventuali interventi contributivi da parte di altri enti, con i rispettivi giustificativi di pagamento;	
	<input type="checkbox"/> dichiarazione di utilizzo del contributo, anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione dello stesso.	
	La documentazione di cui sopra dovrà essere resa sui modelli predisposti allo scopo da parte del comune capofila.	
	ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA	
	Ai fini della predisposizione dei movimenti contabili a bilancio di previsione di ogni comune aderente, il Tavolo di lavoro presenta al Comune Capofila, entro novembre/dicembre di ogni anno, la proposta del Piano operativo giovani per l'anno successivo, salvo diversi accordi.	

ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale, con scadenza 31/12/2015 salvo recesso unilaterale del singolo comune da comunicare tramite lettera scritta.

In seguito al recesso non viene applicato nessun tipo di penale al Comune.

ART. 11 SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso.

Qualora l'inadempienza determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del tavolo di lavoro del piano di zona.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali comiterà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed II.

Data

Punto n. 12

INTERVENTI

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione: pare che il Comune di Vigo Rendena non intenda essere più il Comune capofila per l'anno 2016. I finanziamenti sono stati ridotti da parte della P.A.T.. La richiesta finanziaria al Comune è di € 3,00 per abitante. Purtroppo le proposte dei progetti, spesso, non provengono dai giovani ma dalle Amministrazioni Comunali o dalle associazioni.

La Consigliera Pironi chiede quali siano stati i criteri di accettazione dei progetti. Il Sindaco precisa che i criteri sono stati approvati dal Tavolo del Piano: comunque tra gli altri, ci sono la sovracomunalità del progetto (In modo che tutti i giovani possano partecipare) e il target di età (dal 14 ai 29 anni, più è ampio più è alto il punteggio assegnato al progetto). Il Tavolo è composto da circa sessanta persone, rappresentanti di Comuni, scuole, associazioni giovanili, A.P.T., etc..

La Consigliera Pironi chiede se sia prevista la rendicontazione ed il monitoraggio dei risultati dei progetti, soprattutto in relazione alla provenienza territoriale per capire quale sia stata la partecipazione dei giovani di Tione ai vari progetti.

Il Sindaco evidenzia che il Comune capofila ha, sicuramente, la rendicontazione dei progetti anche sulla base del territorio di provenienza.

La Consigliera Pironi fa presente che la richiesta non è legata ad "interessi campanilistici" ma per verificare se il progetto abbia avuto un'effettiva ricaduta sul territorio.

Il Sindaco fa presente che nel momento in cui aderisce al Piano giovani il Comune dà la possibilità ai propri giovani di partecipare a tutti i progetti ed evidenzia che l'adesione del Comune di Tione di Trento al Piano Giovani era motivata dal fatto che, ad esempio, i giovani di Villa Rendena potevano partecipare ai vari progetti del Piano mentre quelli di Tione no.

La Consigliera Scandolari chiede chi sia il referente per il Comune all'interno del Tavolo del Piano. Il Sindaco risponde che il nuovo referente del Comune sarà nominato sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio con la deliberazione di cui al punto 6 all'o.d.g. odierno.

Il consigliere Accili chiede se sia possibile avere le rendicontazioni dei vari progetti. Il Sindaco evidenzia che tali rendicontazioni devono essere richieste al Comune capofila.

Il Consigliere Accili evidenzia che i nomi ed i contenuti di alcuni progetti sono stati modificati rispetto alle previsioni iniziali: auspica che, in futuro, vi sia maggiore considerazione per le proposte dei progetti presentati dalle associazioni che partecipano al Tavolo.


Il Presidente chiede se via siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,15.

Il presente verbale si compone di n. 40 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Antolini



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

